



CITTA' DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

Il Sindaco

Casa Comunale, 21 DIC. 2018

Ordinanza n. 50 del 21 dicembre 2018

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO MATERIALI ESPLODENTI

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie ed altri eventi durante l'anno con il lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne è fortuitamente colpito;
- lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare anche a carico degli animali domestici conseguenze negative, in quanto lo scoppio dei botti oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada;
- a causa dello scoppio di petardi e altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con il materiale esplosivo, oltre ad un eventuale deturpamento del suolo pubblico con possibili danni al patrimonio comunale;
- che esplosivi quali: bombolette a strappo, petardini, miccette sciolte e simili, aventi particolari caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplodenti e, pertanto, possono essere venduti liberamente a chiunque dagli esercenti commerciali del settore "non alimentare";

PRESO ATTO che nel territorio comunale ogni anno, specialmente durante le feste natalizie, si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di botti e artifici pirotecnici in genere;

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici e luoghi di culto;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, in particolare, nel periodo antecedente il Natale e Capodanno, una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica dei cittadini impegnando, a tal fine, il Comando di Polizia Locale;

RILEVATO che i Comuni non hanno la possibilità di vietare la vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitati, quando si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché nel rispetto della normativa vigente in materia;

RITENUTO necessario salvaguardare l'integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la convivenza civile e coesione sociale, facendo limitare il più possibile l'uso incontrollato di petardi, botti e simili al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO la circolare dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione di accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del

T.U.L.P.S.;

VISTO la Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le ragioni sopra esposte, con effetto immediato e fino alla mezzanotte del 06/01/2019:

è fatto **ASSOLUTO DIVIETO** fare esplodere botti e/o petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici e privati, all'interno dei plessi scolastici, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge. I botti e petardi di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato, esclusivamente, nelle rivendite autorizzate.

È VIETATO

Altresì, raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro. Eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, di petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata, nell'ambito di particolari manifestazioni.

DISPONE

- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della citata legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.
- La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di intervenire ed assicurare il rispetto della presente Ordinanza.
- L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.
- Con il presente atto si intende revocata ogni altra disposizione, emessa in materia, in contrasto con la presente ordinanza.
- La trasmissione del presente provvedimento:
 - ✓ All'Albo Pretorio per la pubblicazione;
 - ✓ All'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito web istituzionale;
 - ✓ Alla Prefettura di Caserta;
 - ✓ Al Comando di Polizia Municipale – Sede;
 - ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Casagiove;
 - ✓ Alla Prefettura di Caserta.
- Il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'art. 3, comma 4 della legge 07 Agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo per la Regione Campania di Napoli, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
dr. Roberto Corsale

